



CIRCOLARE N° 16 DEL 17 GIUGNO 2013

ATTREZZATURE DI LAVORO **CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO**

Pubblicata dal **Ministero del Lavoro** la **circolare n.21 del 10 giugno 2013** riguardante le **attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione** degli operatori.

La circolare si riferisce agli adempimenti in materia introdotti dall'Accordo del 22 febbraio e segue i chiarimenti pubblicati dal Ministero stesso [l'11 marzo con documento n.12.](#)

Nella circolare vengono fatte alcune precisazioni relativamente all'accordo del 22 febbraio, in particolare vengono riportati un elenco di punti con argomento e precisazione :

Punto 1 - riguarda il corso di aggiornamento utile al rinnovo dell'abilitazione e chiarisce che il corso stesso deve essere svolto da un **solo docente**.

Punto 2 e 3 - Sempre sulla validità dell'abilitazione, si ricorda come questa duri cinque anni e come il mantenimento sia garantito dai corsi di aggiornamento con periodicità almeno quinquennale. Quindi il **modulo giuridico-normativo** per il quale la circolare chiarisce che deve essere effettuato una sola volta per ognuno di questi gruppi di allegati: II, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X.

Punto 4 - si ricorda che le **attrezzature per le quali si richiede** abilitazione sono esclusivamente quelle elencate nell'allegato A lettera A punto 1 dell'Accordo 22 febbraio 2012 e che l'elenco è da considerare esaustivo e non esemplificativo.

Punto 5 - La **formazione pregressa** per quanto riguarda i punti 9.1 b) e c) ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento. Per il 9.1 a) è riconosciuta senza necessitare di ulteriori condizioni.

Punto 6 - La **documentazione** per il riconoscimento della formazione pregressa inoltre ha natura esemplificativa e non tassativa.

Punto 7 - Allegati III e seguenti nel punto 1.0. "Si conferma che il punto 1.0 degli allegati III (PLE) e seguenti dell'Accordo in argomento va inteso nel senso che il **lavoratore deve avere l'abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati**, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato".

Punto 8 - In riferimento all'allegato A punto 2.1, si chiarisce che l'esperienza nella formazione e nella prevenzione deve intendersi in modo "che i suddetti due requisiti devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso alternativo). Il personale docente dei moduli pratici deve possedere invece "esperienza professionale pratica, documentata nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi". Il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti elencati.

Punto 9 - vengono elencati i requisiti dei corsi per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (Allegato V), e in particolare il numero di prove necessarie.

Punto 10 - indicazioni per la **formazione degli operatori addetti ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo** (allegato VI). Qualora a tali carrelli siano abbinati accessori che portino l'attrezzatura a risultare in una delle definizioni tra i punti a) e h) dell'allegato A, occorre l'acquisizione di titolo corrispondente.

Punto 11 - Lavoratori del settore agricolo Appartengono a tale categoria richiamata dal punto 9.4 tutti i lavoratori impiegati in mansioni citate dall'articolo 2135 del codice civile.

Punto 12 - , la **dichiarazione** (ex articolo 72 comma 2 D.Lgs 81/2008), che deve essere scritta dal datore di lavoro e indicare lavoratore o lavoratori incaricati, formazione e abilitazione.

Potete scaricare la circolare n° **n.21 del 10 giugno 2013** dall'area riservata del sito www.studiopas.it.